



Comune di Carrè

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 31 luglio 2009

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia locale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3 - Fruibilità degli spazi e delle aree pubbliche.

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. E' proibita, pertanto, qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività

Art. 4 - Atti vietati su suolo pubblico.

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. lavare i veicoli;
 - b. calpestare aiuole e giardini;
 - c. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o agli animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - d. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - g. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie di ingresso;
 - h. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - i. soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - j. "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici;
 - k. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - l. introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - m. esercitare attività di commercio, se non espressamente autorizzate.
2. E', altresì, vietato:
 - a. imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate di edifici privati, siano essi visibili o non visibili dalla pubblica via;
 - b. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - c. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, AVS, Pasubio, ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.
3. I possessori di cani ed altri animali devono provvedere a raccogliere gli escrementi depositati dai suddetti animali lungo i marciapiedi o in aree pubbliche o private aperte al pubblico a mezzo di idonea attrezzatura.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 5 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.

1. E' proibito agli esercenti dei negozi, degli esercizi pubblici, dei chioschi, delle botteghe, dei laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupano a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un congruo numero di idonei porta rifiuti. La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
3. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
4. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 - Cura delle siepi e delle piante ed estirpamento dell'erba.

1. I locatari o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erbaccia che dalla proprietà privata cresce o deborda verso la pubblica via o aree ad uso pubblico.
2. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
3. Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari o i locatari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei proprietari o locatari secondo le norme in vigore.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile, dalla vigente normativa nonché dal Regolamento Comunale Edilizio, devono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate o bacheche, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Devono curare che sia sempre garantita sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia e alla conservazione dei numeri civici, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Art. 8 - Distribuzione di manifesti.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.
2. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
3. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

Art. 9 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi.

1. Senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi e sugli altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande in bollo corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 10 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, i locatari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

Art. 11 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.

1. I rifiuti urbani dovranno essere conferiti nei luoghi appositamente attrezzati.
2. Le modalità i luoghi e gli orari per depositare i rifiuti negli appositi spazi, saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.
3. E' vietato gettare o abbandonare i rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze, nelle aree boschive od incolte e nei corsi d'acqua, nonché in ogni altro spazio pubblico.
4. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
5. Sono equiparati all'abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori stradali sia il deposito effettuato nei contenitori da parte di cittadini non residenti, sia il conferimento di tipologie di rifiuto diverse da quelle consentite.

Art. 12 - Trasporto di letame e di materiali di facile dispersione.

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di:
 - a) materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, coi dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria;
 - b) letame deve essere effettuato con veicolo coperto da telo impermeabile ed in modo tale che non si diffondano esalazioni moleste.

Art. 13 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti dei negozi, di laboratori, e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolo le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il

suolo pubblico o soggetti al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla loro rimozione.

3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

6. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Art. 14 - Accensione di fuochi

1. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 m. dallo stesso e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di scarto. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", "Ciamar Marso", ecc...), sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.

Art. 15 - Parchi ed aree verdi pubbliche.

1. Nei parchi ed aree verdi pubbliche, è vietato danneggiare, imbrattare o deturpare le attrezzature ed i cartelli, cogliere fiori, accendere fuochi, manomettere o danneggiare le piante e le siepi, spargere rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, salire sugli alberi e appendere o affiggere qualsiasi cosa.

2. E' vietato inoltre usufruire dei parchi ed aree verdi pubbliche negli orari non consentiti.

Art. 16 – Divieto di campeggio libero.

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 17 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale.

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e con modalità non contemplate dall'art. 671 del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale.
3. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.
4. È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali.
5. L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti.
6. La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 18 - Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 19 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima.
3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 20 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

- 1) E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte (dopo le ore 20.00 e fino alle ore 08.00 del giorno seguente) e durante le ore destinate al riposo delle persone (dalle ore 13.00 alle ore 15.00).
- 2) Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.
- 3) E' vietato permettere al cane di proprietà, di circolare libero in luogo pubblico.
- 4) I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
- 5) Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.
- 6) I proprietari di edifici bifamiliari o plurifamiliari che abbiano intenzione di detenere cani, che per la loro indole, possano suscitare sensazioni di paura, devono provvedere a costruire delle barriere idonee, in base alle prescrizioni che saranno dettate dagli uffici comunali competenti.
- 7) E' vietato, in zona residenziale, tenere allevamenti di animali di qualsiasi tipo.

Art. 21 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.

1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, con particolare riferimento all'art. 659 comma 1° del Codice Penale, specie dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.
2. I pubblici esercizi, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tale attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa e dal piano di zonizzazione acustica del Comune.
3. Tali limiti potranno essere superati con autorizzazione del Sindaco in occasione di sagre, feste patronali, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.

Art. 22 - Impianto e uso di macchinari.

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, così come previsto dall'art. 659 comma 2° del Codice Penale.

2. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere, comprese quelle per l'hobbistica quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito:

nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre

- nei giorni feriali :dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00;
- nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 16.00;

nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile

- nei giorni feriali : dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00;
- nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 23 - Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incombode

1. Per l'impianto e l'esercizio di attività rumorose ed incombode al di fuori delle zone individuate urbanisticamente come artigianali ed industriali, dovrà essere presentata domanda con l'indicazione del tipo di attività, delle macchine da installare, del loro tipo, della potenza singola e quella complessiva, della descrizione generale dell'impianto e la località prescelta.

2. Il procedimento sopra indicato dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti esistenti.

3. Il Comune potrà chiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonché la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di duecento metri.

4. Il Comune, caso per caso, potrà disporre l'osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia arrecato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonché alle prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

Art. 24 - Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza (rif. art. 121 T.U.L.P.S.), i mestieri girovaghi, come cantante suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lavavetri e simili sono vietati, senza permesso del Comune.

Art. 25 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

2. L'innaffiamento o l'irrigamento di fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 26 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 27 - Apertura di botole e chiusini.

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 28 - Pitture e verniciature fresche.

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 29 - Drappi e striscioni pubblicitari

1. I drappi e gli striscioni pubblicitari appesi ai fabbricati o attraverso le vie possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Le installazioni, debbono essere eseguite in modo che non possano arrecare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone e secondo le regole della buona tecnica.

Art. 30 - Luminarie e cavi elettrici.

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati da privati secondo le vigenti regole tecniche per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.
2. L'installazione sarà soggetta al rilascio dell'autorizzazione Comunale, solo nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza.

Art. 31 - Uso delle risorse idriche potabili.

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

**TITOLO V - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Art. 32 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

1. Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze del Comune, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/1981, con individuazione di:

- a) un minimo di 25 euro;
- b) un massimo di 500 euro.

2. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, quando applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.	2
Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.....	2
TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3
Art. 3 - Fruibilità degli spazi e delle aree pubbliche.	3
Art. 4 - Atti vietati su suolo pubblico.....	3
TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO	4
Art. 5 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.....	4
Art. 6 - Cura delle siepi e delle piante ed estirpamento dell'erba.....	4
Art. 7 - Manutenzione degli edifici.	4
Art. 8 - Distribuzione di manifesti.	4
Art. 9 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi.	5
Art. 10 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.	5
Art. 11 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.	5
Art. 12 - Trasporto di letame e di materiali di facile dispersione.....	5
Art. 13 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.....	5
Art. 14 - Accensione di fuochi	6
Art. 15 - Parchi ed aree verdi pubbliche.....	6
Art. 16 - Divieto di campeggio libero.....	6
Art. 17 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale.....	6
TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO.....	8
Art. 18 - Disposizioni di carattere generale.....	8
Art. 19 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.	8
Art. 20 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali.....	8
Art. 21 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.	8
Art. 22 - Impianto e uso di macchinari.....	8
Art. 23 - Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incombode	9
Art. 24 - Mestieri girovaghi.....	9
Art. 25 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.	9
Art. 26 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.	9
Art. 27 - Apertura di botole e chiusini.	10
Art. 28 - Pitture e verniciature fresche.	10
Art. 29 - Drappi e striscioni pubblicitari	10
Art. 30 - Luminarie e cavi elettrici.	10
Art. 31 - Uso delle risorse idriche potabili.	10
TITOLO V - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	11
Art. 32 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.	11